

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1567 del 23/03/2017
Oggetto	Procedimento MO16A0016 (ex 7424/S). Richiesta di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione agricola, in comune di Modena, frazione San Matteo - Soc. Agr. VEZZELLI FRANCESCO. Rilascio di autorizzazione ad eseguire i lavori di perforazione di un pozzo
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1587 del 22/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno ventitre MARZO 2017 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA

Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: REGOLAMENTO REGIONALE N. 41/2001 artt. 6, 18 e 19.

Procedimento MO16A0016 (ex 7424/S). **Soc. Agr. Vezzelli Francesco s.s.**

Rilascio di autorizzazione ad eseguire i lavori di perforazione di un pozzo per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione agricola e trattamenti antiparassitari in comune di Modena, frazione San Matteo.

IL DIRETTORE

VISTI:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la LR 18/5/1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale";
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Assemblea legislativa 21/12/2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano di Tutela delle Acque (PTA);
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1781/2054, n. 2067/2015 e n. 1195/2016;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite e in particolare gli articoli 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla DGR N. 1622/2015;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01/05/2016;
- il Regolamento Regionale 29/12/2005, n. 4, "Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque";
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 65 del 2/2/2015 e n. 1792 del 31/10/2016;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2173 del 21/12/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015 che ha attribuito in particolare alla S.A.C. (Struttura Autorizzazioni e Concessioni - Unità Gestione Demanio idrico) territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpaе sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1195 del 25/7/2016 avente ad oggetto "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";
- la legge 7/8/1990 n. 241;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

PRESO ATTO:

- della domanda di concessione presentata dalla Società Agricola Vezzelli s.s., con sede a Modena in strada Nazionale Canaletto Nord n. 878/A, registrata al protocollo PG/2016/209084 del 24/11/2015, con la quale è stata chiesta la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante la perforazione di un pozzo presso il podere aziendale, sito a San Matteo di Modena in via Canaletto Nord n. 878/A;

- che il pozzo in progetto verrà ubicato su terreno di proprietà dei signori Michelinì Walter e Michelinì Carmen, che forniscono consenso in forma scritta, appezzamento individuato catastalmente sul foglio 29 mappale 471 del NCT del comune di Modena;

VISTO il progetto definitivo delle opere di captazione principali ed accessorie, allegato alla domanda di concessione e redatto ai sensi dell'art. 6 comma 3 del Regolamento regionale n. 41/2001;

DATO ATTO che il prelievo richiesto in concessione è soggetto alla procedura di cui agli artt. 6 e 16 (concessione ordinaria) del citato Regolamento regionale n. 41/2001 che prevede in via preliminare l'autorizzazione ad effettuare i lavori di perforazione del pozzo in argomento;

VERIFICATA la documentazione agli atti e rilevato che:

- la domanda di concessione è corredata della documentazione prevista dall'art. 6, comma 3 del Regolamento regionale n. 41/2001, costituita da una relazione tecnico/agronomica a firma del p.a. Arduino Barbieri ed una

relazione idrogeologica con relativi allegati, a firma della dott.ssa geol. Rita Ballista;

- i dati dell'utenza idrica sotterranea da attivare sono i seguenti:

1) Usi: irrigazione agricola, impianto antibrina e trattamenti antiparassitari del vigneto aziendale e di altro fondo condotto in affitto;

2) Portata complessiva massima di emungimento 3,5 l/s;

3) Volume richiesto m³/anno 3.000;

CONSTATATO che la ditta richiedente ha versato, ai sensi dell'art.153 della LR n. 3/99, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione ordinaria, mediante il pozzo da perforare;

PRESO ATTO che sono stati acquisiti i seguenti pareri istruttori, richiesti ai sensi degli artt. 9 e 12 del citato R.R. n. 41/2001:

Provincia di Modena - Pianificazione Urbanistica Territoriale e Cartografica, assunto al protocollo con n. PG/2016/274598 del 18/04/2016, che esprime parere favorevole;

Consorzio della Bonifica Burana, assunto protocollo PGMO/2016/8490 del 11/05/2016, che comunica che la ditta non risulta aver usufruito di approvvigionamenti irrigui di acque superficiali in gestione al Consorzio medesimo;

TENUTO CONTO che:

- con nota prot. PGMO/2016/261703 del 13/04/2016 è stato chiesto all'Autorità di Bacino del fiume Po, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento regionale n. 41/2001, il parere di competenza;

- con nota assunta al protocollo PGMO/2016/11422 in data 23/06/2016, l'Autorità di Bacino del fiume Po ha richiamato i contenuti della "Direttiva Derivazioni", la cui applicazione rende superflua l'espressione del suo parere;

- in presenza di analoghe richieste di parere istruttorio, la stessa Autorità di Bacino ha fatto presente che, per le tipologie di derivazione sopra descritta, la Direttiva Derivazioni, adottata con deliberazione n. 8 del 17/12/2015, è immediatamente applicabile a tutte le richieste di concessioni successive al 12 gennaio 2016;

- l'applicazione della stessa Direttiva permette quindi, di superare l'acquisizione del parere istruttorio della medesima Autorità di Bacino, che si intende come espresso, potendo così procedere al completamento dell'iter istruttorio di concessione come da competenza di questa S.A.C.;

CONSIDERATO che sono stati valutati i seguenti elementi significativi alla definizione dell'impatto della derivazione sul corpo idrico interessato:

- il volume totale e la portata nominale massima del prelievo sono mediamente congrui;

- il terreno agricolo aziendale, coltivato a vigneto, necessita di trattamenti anche primaverili al di fuori del calendario irriguo consortile ed è irrigato con un moderno impianto di irrigazione a pioggia (superficie da irrigare 14.000 m²);

PRESO ATTO che:

1. il pozzo in progetto, come dalla relazioni tecniche di corredo, potrà raggiungere la profondità massima di metri 80 da piano campagna, rimanendo come tratto filtrante all'interno del gruppo acquifero A1;
2. il prelievo ricade nel corpo idrico di pianura "Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore" codice 0610ER-DQ2-PACS con stato chimico e quantitativo buono;
3. la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nel campo di applicazione della DGR 30.07.2007, n. 1191 (linee guida SIC, ZPS, RN2000);
4. la valutazione ex-ante dell'impatto del prelievo (effettuata secondo la Direttiva Derivazioni, approvata dall'Autorità di Bacino del fiume Po) ricade nei casi di "**ATTRAZIONE**" (ossia dove le derivazioni sono compatibili, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali, che regolano la materia);

VERIFICATO che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione d'uso della risorsa rientra nella tipologia d'uso "irrigazione agricola" a bocca tassata di cui alla lettera a) art. 152, comma 1, della L.R. 3/1999;

- l'importo del canone, visto il quantitativo richiesto (m³/anno 3.000) corrisponde al valore di un modulo (€ 12,00 annuo per modulo), come previsto per la tipologia di appartenenza ai sensi della D.G.R. n. 17952 del 31/10/2016;

ACCERTATA la compatibilità dell'utenza con le disposizioni contenute nei Piani di Gestione Distrettuali, ai sensi delle D.G.R. n. 1781/2015 e n. 2067/2015, nonché rispetto alle deliberazioni del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 7/2015 e n. 8/2015;

VERIFICATO che sul B.U.R.E.R. n. 125 del 04/05/2016 è stato pubblicato l'estratto della domanda di concessione e nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni;

RITENUTO che l'autorizzazione alla perforazione del pozzo di cui trattasi possa essere rilasciata, in quanto non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. n.

41/2001, considerando inoltre quanto esposto nella relazione tecnica di progetto e alla luce del parere istruttorio pervenuto in forma favorevole;

CONSIDERATO che la domanda di concessione è riconducibile ad un procedimento ordinario di cui agli articoli 6, 16 e 18, del Regolamento regionale n. 41/2001, ed è corredata della prevista documentazione tecnica;

DATO ATTO che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dr. Giovanni Rompianesi, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in via P. Giardini n. 474/C a Modena;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa:

a) di autorizzare, fatti salvi i diritti di terzi, ai sensi del disposto dell'art. 16 del Regolamento Regionale n. 41/2001 la ditta **Società Agricola VEZZELLI FRANCESCO s.s.**, con sede a San Matteo di Modena in strada Canaletto Nord n. 878/A, C.F./P.Iva 02803340369 alla realizzazione di un pozzo in comune di Modena, frazione San Matteo presso la sede della ditta richiedente medesima, pozzo da destinare al prelievo di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione agricola impianto antibrina e trattamenti antiparassitari del vigneto aziendale e di altro fondo condotto in affitto, **cod. proc. MO16A0016 (ex 7424/S)**;

b) di dare atto che la presente autorizzazione è preliminare alla concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea che, a conclusione del procedimento, potrà essere rilasciata o negata, a norma degli artt. 18 e 22 del Regolamento Regionale n. 41/2001;

c) di dare atto che, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 33 del 14/3/2013, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

d) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico dell'Amministrazione e ne sarà consegnata al concessionario una copia conforme, previo assolvimento dell'imposta di bollo, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

e) di rendere noto agli interessati che il responsabile del procedimento è il dott. Giovanni Rompianesi e avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, si potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.Lgs. 2/7/2010 n. 104 art. 133 c. 1 b), ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

f) di definire nell'articolato che segue le caratteristiche della perforazione e le condizioni a cui la stessa è subordinata, in base a

quanto richiesto nella domanda di concessione, a quanto contenuto negli atti ad essa allegati richiamati nelle premesse, ed in base alle norme che regolano la materia:

Articolo 1 - Ubicazione e caratteristiche del pozzo

L'opera di presa è costituita da un pozzo, ubicato su fondo agricolo di proprietà dei signori Michelini Walter e Michelini Carmen, che forniscono consenso in forma scritta, appezzamento sito in comune di Modena, frazione san Matteo.

Dati tecnici del pozzo:

- coordinate catastali: foglio 29 mappale 471 del NCT del comune di Modena;
- coordinate piane U.T.M.* fuso 32 X= 654.187 Y= 950.752;
- colonna tubolare con camicia in acciaio/PVC filettato del diametro esterno Ø=mm. 300;
- profondità massima m. 80,00 dal piano campagna;
- **cementazione colonna sino a metri 6,5 da p.c.;**
- **monofalda: unico tratto filtrante;**
- avampozzo in cemento con chiusura metallica di protezione;
- contatore volumetrico;
- portata nominale massima 3,5 l/s;
- elettropompa sommersa avente una potenza di kW 4,0.

1.2 Qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare il sito della perforazione o modificare le caratteristiche dell'opera autorizzata (profondità, diametro, ecc.) i lavori dovranno essere immediatamente sospesi, dandone immediata comunicazione formale a questo Servizio ed il Titolare dell'autorizzazione, per riprendere i lavori, dovrà munirsi del provvedimento autorizzativo di variante.

Art. 2 - COMUNICAZIONI INIZIO LAVORI

2.1 Al fine di consentire l'espletamento delle verifiche e dei controlli sull'osservanza delle prescrizioni impartite, il titolare/concessionario, dovrà comunicare tramite lettera ad ARPAE - S.A.C. di Modena - Unità Gestione Demanio Idrico, e/o tramite posta, fax (059/248750) o via e-mail (aoomo@cert.arpa.emr.it), con un anticipo di almeno 10 gg., quanto segue:

- la data di inizio dei lavori di perforazione;
- la data di inserimento della colonna filtrante;
- la data di ultimazione dei lavori di perforazione;
- **per i pozzi con portata massima superiore a 5,0 l/s, la data di effettuazione della prova di pozzo (a cinque diversi gradini di portata, ai fini dell'individuazione dell'equazione caratteristica e della portata critica);**

2.2 Entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori, dovrà essere inviata a questo Struttura S.A.C. di ARPAE la relazione di fine lavori con l'asseverazione dell'osservanza delle disposizioni impartite con la presente determinazione, a firma del tecnico incaricato della direzione dei lavori di perforazione del pozzo, contenente:

- le caratteristiche dei lavori eseguiti;
- esatta ubicazione del pozzo su planimetria CTR alla scala 1:5000;
- diametro e profondità del pozzo, tecnica utilizzata per la perforazione, le quote della fenestrazione;
- modalità costruttive delle opere a protezione del pozzo (**avampo**zzo, etc.);
- la rappresentazione grafica della stratigrafia dei terreni attraversati e del completamento del pozzo;
- tipo di falda captata e il regime ed il movimento naturale della falda stessa;
- la tipologia e le caratteristiche tecniche della pompa che verrà installata;
- la **scheda tecnica per pozzo extradomestico** fornita dalla Struttura scrivente.

2.3 A carico del richiedente rimangono gli adempimenti previsti dalla Legge 04/08/1984 n. 464, per le perforazioni che superano i 30 m di profondità, ovvero la comunicazione dell'inizio dei lavori di perforazione all'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - via Vitaliano Brancati n. 48, 00144 Roma, entro trenta giorni dal loro inizio e dovrà far pervenire allo stesso Ufficio, entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori, una relazione sui risultati della ricerca, secondo quanto disposto dalla Legge 04/08/1984 n. 464, utilizzando esclusivamente gli appositi moduli scaricabili dal sito:

http://www.isprambiente.it/site/it-IT/Modulistica_e_Software/

Trasmissione informazioni Legge 464-84/;

Istruzioni per l'invio/

Art. 3 - PRESCRIZIONI TECNICO-COSTRUTTIVE

3.1 I lavori dovranno eseguirsi secondo le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, fatte salve altre prescrizioni che potranno essere impartite, anche nel corso d'opera, dallo scrivente Servizio. Si fa riferimento alle norme UNI 11590/2015 del Comitato Termotecnico Italiano.

3.2 La Ditta incaricata della perforazione deve essere dotata delle attuali tecnologie disponibili nel settore specifico. In particolare dovrà procedere con impianti di perforazione attrezzati per il controllo di eruzioni di gas e realizzare una accurata cementazione dei tubi di rivestimento del pozzo stesso. Si prescrive inoltre l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, anche in fase di esercizio del pozzo. Se durante

l'esecuzione dei lavori venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali, se ne dovrà provvedere **l'immediata sospensione**, avvertendo la Struttura S.A.C. di ARPAE di Modena per gli eventuali provvedimenti che venissero prescritti e che saranno vincolanti per la ditta stessa.

3.3 La perforazione del pozzo dovrà essere effettuata con fluidi di perforazione composti da fanghi a base di acqua o semplicemente acqua.

Nel corso delle operazioni di perforazione, per evitare un possibile inquinamento anche accidentale delle falde acquifere, dovrà essere previsto un adeguato isolamento della porzione superficiale del pozzo spinto fino a comprendere tutti gli orizzonti acquiferi potenzialmente inquinabili ed inoltre, ai fini del rilevamento periodico dei livelli e della qualità delle acque emunte, dovranno essere eseguiti i seguenti lavori:

- realizzazione di una platea in cemento all'intorno del punto di perforazione, al fine di evitare l'infiltrazione di acque meteoriche nella testata del pozzo, scongiurando accidentali sversamenti;

- cementazione della colonna di metri 6,5 da piano campagna (o sino alla base dell'acquifero Ao);

- **il pozzo dovrà captare una sola falda e non mettere in comunicazione fra loro le falde attraversate per evitare il diffondersi di eventuali inquinanti.**

- la testa del pozzo dovrà essere protetta in superficie da pozzetto di ispezione e manovra, dotato di chiusino a tenuta ermetica con diametro maggiore dell'imbocco, provvisto di sfioratore per lo smaltimento di acque superficiali e meteoriche di eventuale infiltrazione.

- l'imbocco del manufatto dovrà essere sigillato con apposita flangia che dovrà contenere un foro del diametro di mm. 25, provvisto di chiusura con tappo filettato, con apertura sufficiente all'inserimento di una pompa per l'eventuale prelievo di campioni d'acqua.

- Nella tubazione idraulica di mandata dal pozzo dovrà essere inserita una valvola di ritegno (non ritorno) per garantire che la circolazione idrica avvenga nella sola direzione di uscita dal pozzo medesimo: ciò al fine di scongiurare eventuali accidentali miscele della falda captata con acque di superficie.

3.4 I materiali di risulta provenienti dagli scavi e dalle perforazioni dovranno essere depositati su terreno di proprietà della ditta che ha richiesto la presente autorizzazione, o conferiti in discariche autorizzate e trattati secondo le disposizioni del D.M. 10/8/2013 n. 161.

I fanghi liquidi o semiliquidi residui, eventualmente inutilizzati nei lavori di perforazione, dovranno essere conferiti ad idoneo impianto autorizzato di recupero o smaltimento.

3.5 Dovrà essere rispettato quanto previsto dal punto L del D.M. LL.PP. 11.3.1988; nella fattispecie dovranno essere adottati mezzi e modalità di estrazione dell'acqua tali da evitare che con essa venga estratto il terreno o la sua frazione più fina e che non si verificino cedimenti della superficie del suolo incompatibili con la stabilità e la funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell'emungimento.

3.6 Prescrizione di cautela. L'opera non deve compromettere gli usi idrici derivanti da precedenti autorizzazioni. La ditta si impegna altresì a soddisfare le disposizioni pervenute dagli Enti interessati circa la salvaguardia della risorsa idrica sotterranea.

3.7 Dispositivo di misurazione - Il pozzo dovrà essere equipaggiato di un dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua sotterranea emunta.

Art. 4 - TERMINI

4.1 La presente autorizzazione è accordata per la durata di mesi sei a decorrere dalla data di notifica del presente atto e potrà essere prorogata, su richiesta dell'istante e per comprovati motivi per ulteriori mesi sei, a norma dell'art. 16 comma 2, punto c) del R.R. n. 41/2001.

4.2 Essa potrà essere revocata, senza che il titolare abbia diritto a compensi ed indennità, in qualsiasi momento qualora la zona venga interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico, per esigenze di tutela della risorsa o per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001.

Art. 5 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

5.1 Durante l'esecuzione dei lavori, da attuarsi a regola d'arte, dovranno essere osservate tutte le norme di tutela e di sicurezza tese ad evitare danni alle persone ed alle cose, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 integrato e corretto con D.lgs. 03/08/2009 n. 106, nonché danni ai giacimenti nell'eventualità venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali. Al termine dei lavori le aperture esistenti nel suolo, siano esse in corrispondenza della testata del pozzo o dell'avampozzo, dovranno essere provviste di coperture. La zona di perforazione dovrà essere provvista di adeguata barriera di delimitazione per evitare l'accesso di persone estranee ai lavori.

5.2 Oltre alle condizioni su esposte la Ditta autorizzata è tenuta alla piena ed esatta osservanza delle norme generali e speciali in materia di acque pubbliche e di tutela delle acque dall'inquinamento;

5.3 Il provvedimento di autorizzazione alla perforazione del pozzo **non consente alcun prelievo di acqua pubblica sotterranea** e vincola il richiedente alla rigorosa osservanza delle norme generali e speciali per la tutela delle acque dall'inquinamento, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche, sollevando al riguardo l'Amministrazione Regionale;

5.4 Copia della presente autorizzazione dovrà essere consegnata alla Ditta esecutrice dei lavori e tenuta in cantiere ed esibita ad ogni richiesta del personale preposto alla vigilanza.

5.5 Tutte le spese inerenti alla vigilanza da parte del Servizio concedente, che si riserva di procedere in qualsiasi momento al controllo dei lavori autorizzati e dalle modalità di utilizzazione dell'acqua edotta, sono a totale carico della Ditta autorizzata.

5.6 Sono fatti salvi gli eventuali provvedimenti di competenza di altre Amministrazioni e l'emanazione dei provvedimenti in caso di accertate inadempienze alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o di violazioni di Legge.

Art. 6 - SANZIONI-DINIEGO-DECADENZA

6.1 Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente autorizzazione:

- qualora non ottemperi alla comunicazione prevista dalla Legge 04/08/1984 n. 464 è passibile della relativa sanzione amministrativa;
- qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dalla presente autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss.mm. e integrazioni;

6.2 Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione ne determina la decadenza e può comportare il diniego della concessione (art. 16, comma 6 e art. 22 comma 1, lett. g) del regolamento regionale 41/2001).

Art. 7 - RICORSI

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro il termine di 60 giorni dalla sua notificazione secondo il disposto degli artt. 143 e 144 del R.D. 1775/1933.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI ARPAE DI MODENA

Dr. Giovanni Rompianesi

originale firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.